

## **PENSIONI MILITARI QUALE ALIQUOTA APPLICARE?**

*Articolo 44 o 54 del DPR 1092 del 1973 quale applicare ai militari arruolati prima del 31.12.1995?*

*Di Matteo Pavanetto Avvocato in Forlì*

La problematica di seguito analizzata coinvolge tutti, dico tutti i militari, i Carabinieri, i militari della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia di Stato che si siano arruolati prima del 31.12.1995 e che siano andati in pensione con la c.d. legge Dini, con l'applicazione del c.d. sistema misto.

Nel calcolo delle Vs. pensioni noterete che le aliquote pensionabili sono state calcolate sulla base dei parametri di cui all'art. 44 DPR 1092 del 1973, previsto e dettato però **per il personale civile**.

Invece e correttamente, l'Inps avrebbe dovuto riferirsi alle aliquote di cui all'art. 54 DPR 1092 del 1973, dettato, appunto, per il personale militare.

Ovviamente tale articolo prevede una aliquota di calcolo molto più favorevole sino al 44% della base pensionabile.

L'applicazione dell'art. 44 DPR 1092 del 1973 in luogo dell'art. 54 comporta per il personale militare arruolatosi prima del 31.12.1995 una evidente penalizzazione.

Infatti, per i primi 15 anni di servizio il militare avrebbe diritto ad un rendimento superiore rispetto a quello del personale civile, pari al 2,93% annuo contro il 2,33% del personale civile.

Con un massimo del 44% della base di servizio per 15 anni di servizio.

Innumerevoli sono i ricorsi accolti in tutta Italia con competenza della Corte dei Conti.

Per ottenere il riconoscimento occorre previamente diffidare formalmente l'INPS a voler correttamente ricalcolare la pensione del militare utilizzando l'aliquota dell'art. 54 DPR 102 del 1973 e non quella, peggiorativa, dell'art. 44 DPR 1092 del 1973.

L'Inps ha trenta giorni per dare risposta e, probabilmente, non lo farà.

Dopodichè ciascun avente diritto potrà adire la Corte dei Conti competente per ivi tentare di ottenere che il calcolo della propria pensione venga correttamente eseguito sulla scorta dell'art. 54 e non del 44 del DPR 1092 del 1973.

*Avv. Matteo Pavanetto*